



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Nr. 90 Registro Delibere

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU e conferma delle aliquote per l'anno di imposta 2021;

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 18:10 sessione ordinaria, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 D'ANGELO FILIPPA	SI(R)		
2 PECORA SARA	SI		
3 DRAIA' ANTONINO	SI		
4 SCOZZARELLA ENRICO	SI		
5 AUZZINO CARMELO		SI	
6 CAPUANO ENRICO	SI		
7 BONANNO LUCA VALERIO	SI		
8 TELARO GAETANA	SI		
9 BIUSO CARLO		SI	
10 BRUNO ANGELO		SI	
11 GRECO FILIPPA		SI	
12 SPERANZA GIUSEPPE		SI	
	PRESENTI N° 7	ASSENTI N° 5	
Presiede la seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarella.-			
Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea Varveri			

o.d.g. 9) Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU e conferma delle aliquote per l'anno di imposta 2021;

Entra il Consigliere Bruno

Consiglieri presenti :8

Illustra il punto Il Presidente della Commissione Bilancio **Consigliere Draia** con gli esiti dei lavori della Commissione

RICHIAMATO *l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 . n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti";*

VISTO *il comma 6 dell' art. 14 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (Decreto sul federalismo fiscale municipale) che prevede quanto segue : "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";*

CONSIDERATO *che la potestà regolamentare generata , nell'attuale sistema normativo che regge le autonomie locali, si inquadra nell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli enti locali (TUEL) il quale, all'art. 149, comma 3, recepisce le disposizioni fondamentali contenute nell'art. 52, stabilendo che "La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le provincie in forza dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".*

TENUTO CONTO *dell'abrogazione ad opera del D.L. 34/2019 del comma 2 dell'articolo 52 "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio dell'anno successivo";*

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001, il quale dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *"fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

CONSIDERATO:

che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
che l'art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 ha disposto: *"2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000."*

DATO ATTO:

che i Comuni sono tenuti, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 2019, ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 360 del 1998 ;

che ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la conseguente pubblicazione entro il 28 ottobre 2021.

VISTA la circolare ministeriale n. 2/DF del 22 novembre 2019 avente ad oggetto *"art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti"*;

Richiamate:

1. la Delibera di Giunta n. 167/2012 (Programmazione Finanziaria 2012-2014 - Operazione "Salva Valguarnera");
2. la Delibera del Consiglio Comunale n. 98/2012 (Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2012);
3. la Delibera di Consiglio Comunale n. 60/2014 (Disciplina generate **rue** Regolamento IMU);

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex nova* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'Allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto il 1 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

h) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in quanto assimilate ad abitazione principale.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata

dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue: *"48. A partire da l'anno 2021 per una so/a unita immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio de/lo Stato*

che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, de/la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e applicata nella misura de/la meta(...)";

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e Comuni:

1. Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
2. Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari, oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto, a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021;

Ritenuto altresì che in assenza di variazioni nelle aliquote, le stesse si intendono confermate per gli anni successivi;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione de/la potestà di diversificazione delle aliquote a/le sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigera l'obbligo di redigere la delibera di approvazione de/le aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";*

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili.

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale).

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni:

i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il comma 741, lettera b) il quale dispone che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel

quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Che, in dipendenza di quanto innanzi, non e piu possibile considerare adibita ad abitazione principale l'un ita immobiliare possedutadai cittadini italiani (AIRE) gia pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprieta o di usufrutto in Italia, non locata o data in comodato d'uso;

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone: "755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 de/la legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione de/ consiglio comuna/e, pubblicata nel sito internet de/ Dipartimento de/le finanze de/ Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi de/ comma 767, possono aumentare ulteriormente l 'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima de/lo 0,08 per cento**, in sostituzione de/la maggiorazione de/ tributo per i servizi indivisibi/i (TASI) di cui al comma 677 de/l'articolo 1 de/la /egge 27 dicembre 2013, **n. 147**, ne//a stessa misura applicataper /'anno 2015 e confermatafino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 de/la /egge n. 208 de/ 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita di variazione in aumento."

Ritenuto pertanto di confermare, per l'anno 2021, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie All, A/8 e A/9)	0,40%
Unita immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
A\tri immobili	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto inoltre di non avvalersi, per l' anno 2021 della facolta di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di maggiorare l' aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione de! tributo per i servizi indivisi bili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell' art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Ritenuto infine di approvare ii Regolamento per l'applicazione della "Nuova IMU" composto da n. 34 articoli, allegato alla presente Deliberazione, con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con ii presente regolamento.

Visto il parere de! Collegio dei Revisori dei Conti

Visto il parere della Commissione competente

Visto ii D.Lgs. N n. 267/2000; **Visto** ii D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilita;

II RESPONSABILE DEI SERVIZIO FINANZIARI PROPONE

1. **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **di confrmare**, per l'anno di imposta 2021, le seguenti aliquote e detrazioni per applicazione dell' IMU:

Aliquota/Detrazione	Aliquote
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (so lo A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota per unita immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. **di non avvalersi**, per l' anno 2021, della facolta di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di maggiorare l' aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione de! tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell' art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

4. **di dare atto** che i terreni agricoli in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente sono esenti dal pagamento dell'IMU;

5. **di approvare** il regolamento per l'applicazione della "Nuova IMU", che sostituisce il precedente regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 2014;

6. **di pubblicare** la presente deliberazione unitamente al regolamento "Nuova Imu" sul sito istituzionale dell'ente, assolvendo agli obblighi in materia di trasparenza amministrativa;

7. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

8. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Presidente pone ai voti per alzata e seduta la proposta all'ord. g. 9 con il seguente esito:

Consiglieri presenti 7: Unanimità

Il Presidente pone ai voti per alzata e seduta l'immediata esecutività con il seguente esito:

Consiglieri presenti 7: Unanimità

Per effetto dell'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori Il Presidente proclama che :

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1) **Dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **Di confermare**, per l'anno di imposta 2021, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU ;

3). **di non avvalersi**, per l'anno 2021, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di maggiorare l' aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell' art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

4. di dare atto che i terreni agricoli in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente sono esenti dal pagamento dell'IMU;

5. di approvare il regolamento per l'applicazione della " Nuova IMU", che sostituisce il precedente regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 2014.

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Filippa D'Angelo

IL PRESIDENTE
f.to Geom. Enrico Scozzarella

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Andrea Varveri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 24-01-2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma I°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera Caropepe _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed è divenuta esecutiva il giorno _____

- **decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);**
- **a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.**

Valguarnera Caropepe _____

IL SEGRETARIO COMUNALE